

DISCIPLINARE PER INCARICO BROKER PER LA GESTIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI.

L'anno duemilaquattordici il giorno del mese di, nella sede municipale in Piazza Costadura, in esecuzione della determinazione del _____ n° del a seguito di gara a procedura aperta, aggiudicata in data

TRA

Il Comune di Galatone rappresentato dal Dirigente del Settore Polizia Municipale Magg. Agostino Terragno, nato a il e residente per la carica presso la Sede Municipale, avente cod fisc _____, ..l. quale dichiara di agire in nome e per conto della Amministrazione che rappresenta,

E

Il..... Broker, con sede in, via n....., iscritto ai sensi della legge 7.09.2005 n. 209, al Registro Unico dei Mediatori di Assicurazione con il n°....., codice fiscale, partita Iva n..... rappresentato da nato a il domiciliato per la carica come sopra, munito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, in virtù del vigente Statuto sociale, si impegna ad espletare per l'Amministrazione Comunale di Galatone (di seguito denominato Comune) il servizio di cui al successivo articolo 1, alle condizioni sotto riportate.

ART. 1- OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio concerne lo svolgimento delle attività di broker di assicurazione a favore del Comune ai sensi della Legge 07.09.2005 n. 209, denominata Nuovo Codice delle Assicurazioni, conformemente alla determina di aggiudicazione definitiva n..... del, a seguito di procedura di gara aperta

Tale servizio sarà regolato dalla presente scrittura privata, articolata nei successivi articoli e clausole che ne costituiscono il disciplinare d'incarico.

ART.2 - PRESTAZIONI

1.Il broker metterà a disposizione del Comune i propri servizi, le cui prestazioni contempleranno:

- a) analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che il Comune riterrà di sottoporre;
- b) valutazioni delle coperture esistenti delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze del Comune;
- c) assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- d) predisposizione di capitoli speciali di copertura che, approvati dal Comune, costituiranno i documenti per l'espletamento della procedura di scelta degli assicuratori;

e) esecuzione e gestione delle polizze. Il broker, tra l'altro, trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative. Il Comune provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

f) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori.

2. Il broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né potrà impegnare in alcun modo il Comune stesso, se non preventivamente autorizzato.

ART.3- DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. Alla scadenza è prevista la possibilità di proroga tecnica del contratto nelle more dell'espletamento di nuova gara pubblica.

ART.4- COMPENSI

L'attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune, ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi e/o gestiti. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell'art. 1758 c.c.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

ART. 5-GARANZIE

1. Il broker, tenendo conto della natura dell'incarico e con specifico riferimento alla legge n.209/2005, conferma di aver in corso polizza di assicurazione per la R.C. professionale per errori, negligenze ed omissioni commesse nell'ambito dello svolgimento del proprio mandato conferitogli dal Comune

2. Il broker contribuisce, inoltre, all'apposito Fondo di garanzia

ART. -6- ONERI A CARICO DEL BROKER

1. Sono a carico del broker:

a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio;

b) i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

ART. 7-PUBBLICITA'

Il Comune si impegna a rendere nota agli assicuratori l'esistenza del rapporto di brokeraggio e consulenza in oggetto e a darne notizia alle parti, particolarmente, in occasione di bandi di gara.

ART. 8-FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che potesse sorgere in merito al presente disciplinare, il Foro competente deve intendersi quello di Lecce. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. L.gs n.196/2003 e della vigente normativa e del quadro di riferimento elaborato dal Comune in materia, si informa che i dati forniti con la presente gara, anche quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, saranno oggetto del seguente trattamento su supporto cartaceo la cui titolarità spetta al Comune: raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, al fine dello svolgimento della procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il contraente. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre al personale interno dell'Amministrazione, sono tutti coloro che abbiano un interesse ai sensi della Legge 241/90.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

È fatto divieto espresso di subappalto del servizio di cui al presente contratto.

..... **Broker**

per il Comune di Galatone